

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83;

VISTO l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021 ("Accordo");

VISTO il protocollo di intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative siglato in data **08/02/2021** ("Protocollo");

EMANA

il seguente regolamento di applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'Accordo.

ARTICOLO 1 Prestazioni indispensabili

- I. Tutte le attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali degli esami finali: di Stato e di qualifica regionale, nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell'Accordo), (gli scrutini delle classi prime/quarte possono essere riprogrammati fino ad un massimo di 5 giorni);
- II. le attività finalizzate alla raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi (punto b1 dell'Accordo);
- III. le attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole finalizzate alla salvaguardia dei beni, dei prodotti e delle strutture (punto c2 dell'Accordo);
- IV. gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (punto d1 dell'Accordo).

ARTICOLO 2 Contingenti

Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 1 è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- **DOCENTI**, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, lettere *d*) ed *e*): tutti i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità;

nella scuola secondaria il limite individuale è di 60 h annuali corrispondente a 12 giorni per anno scolastico;

nell'anno 2020/21 va assicurato comunque un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe.

- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI **n. 2: 1 per l'area didattica e 1** per la rilevazione delle assenze del **personale**.
- ASSISTENTI TECNICI **n. 3: 1 per plesso** dove si svolgono gli scrutini o gli esami finali o gli esami di idoneità.
- COLLABORATORI SCOLASTICI **n. 6: 2 per ciascun plesso** dove si svolgono gli scrutini o gli esami finali o gli esami di idoneità.

1. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 1, punto II, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- ASSISTENTE DEL LABORATORIO CHIMICO **n. 2: 1 in Sede e 1 all'Agrario**

2. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 1, punto III, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- ASSISTENTE TECNICO **n. 1** addetto alle aziende agrarie;
- COLLABORATORE ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE **n. 1**

3. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 1, punto IV, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
- - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO **n.1**

ARTICOLO 3 Criteri di individuazione

I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i seguenti:

- a. disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero;
- b. esperienza nella specifica mansione
- c. rotazione alfabetica o eventuale estrazione, esclusi gli individuati precedentemente.

Chieri 08/02/2021

Il Dirigente Scolastico

Marinella Principiano